



**Procura Generale della Repubblica  
della Corte di Cassazione**

**CAMERA DI CONSIGLIO  
del 30 settembre 2021 delle  
SEZIONI UNITE PENALI  
DELLA CORTE DI CASSAZIONE**

**Art. 299 cod. proc. pen. – obbligo di notifica della istanza di revoca della misura alla parte offesa – individuazione del momento in cui l’obbligo sorge – necessità di elezione o dichiarazione di domicilio per la parte offesa – esclusione.**

**Art. 299 cod. proc. pen. – obbligo di notifica della istanza di revoca della misura alla parte offesa – individuazione della parte offesa quale parente della vittima di omicidio – sussistenza.**

**MEMORIA SCRITTA DEL PROCURATORE GENERALE**

**Ruolo: n. 6769/2021 RG**

**\*\*\*\*\* (avvt.ti Raffaele De Simone e Ferdinando Striano).**

**Ricorre contro: ordinanza del Tribunale del Riesame di Napoli del 15 gennaio 2021**

**IL PUBBLICO MINISTERO**

*Premessa*

1. Oggetto del presente ricorso è la decisione di inammissibilità dell’istanza di modifica o revoca della misura cautelare, dichiarata dal Tribunale del Riesame di Napoli del 15 gennaio 2021 ai sensi dell’art. 299 cod. proc. pen.

Nel caso in esame, la difesa dell’imputato \*\*\*\*\* assume che il Tribunale adito (per istanza già rigettata nel merito dalla Corte di Appello), aveva errato nel ritenere inammissibile la richiesta di modifica in quanto non previamente notificata alle parti

offese, perché, seppur l'imputato rispondesse di duplice omicidio (quindi delitti commessi con violenza alla persona, ai sensi dell'art. 299, comma tre, cod. proc. pen.), in atti non vi era né nomina del difensore né elezione o dichiarazione di domicilio della parte offesa: pertanto nessun onere gravava sul ricorrente.

Tale assunto risulta supportato dall'ermeneusi della norma operata da una parte della giurisprudenza di codesta Corte (soprattutto di quella della prima sezione, remittente), la quale ha tenuto a sottolineare che una lettura corretta del terzo comma dell'art. 299 cod. proc. pen. impone l'avviso alla parte offesa solo se in atti vi sia la nomina di un difensore di fiducia o una formale elezione o dichiarazione di domicilio. Il ricorrente ritiene tale interpretazione più corretta, in quanto la *ratio* della norma impone l'avviso alla 'vittima' che prende parte concretamente al processo e mostri interesse al suo svolgimento con la sua presenza attiva (che può essere individuata proprio in atti formali quali la nomina di un difensore o l'indicazione certa del suo domicilio al fine di essere facilmente reperita).

La difesa, quindi, ha sposato tale lettura del terzo comma e ne ha chiesto la sua applicazione.

**1.2.** Invero, il giudice del Riesame, dichiarando inammissibile l'appello, aveva rilevato di ufficio l'assenza della notifica alla persona offesa (malgrado, come già accennato, la Corte di Appello avesse nel merito rigettato l'istanza di modifica senza far riferimento alcuno a tale difetto di notifica).

Il Tribunale del Riesame, pur consapevole dell'esistenza dell'indirizzo giurisprudenziale richiamato dalla difesa, ha precisato di non ritenere di aderirvi ed ha riconosciuto come corretta una lettura della norma di maggior respiro, ricordando, in fatto, come il domicilio delle parti offese (vale a dire, gli eredi della vittima degli omicidi) fosse noto al detenuto istante in quanto soggetti presenti in giudizio e che, in ogni caso, in atti fosse facilmente rinvenibile il loro domicilio.

Tale decisione, presa nella piena consapevolezza di un indirizzo contrario della Suprema Corte, è stata supportata dalla riflessione che, nei delitti commessi con violenza alla persona, non incide l'occasionalità della vittima, volendo la novella legislativa dar voce a colei che ha interesse ad interloquire con il giudice in ordine alla libertà del ricorrente.

**1.3.** Nel corso del giudizio di legittimità, il rappresentante di questo Ufficio di Procura Generale – sposando la lettura offerta dai giudici partenopei nell'ordinanza di inammissibilità della richiesta di sostituzione/revoca della misura cautelare – ha ritenuto di aderire a quell'orientamento<sup>1</sup> secondo il quale, nei procedimenti per reati commessi con violenza alla persona, l'istanza di revoca o di modifica della misura cautelare che non sia stata proposta in sede di interrogatorio di garanzia, deve essere notificata alla persona offesa anche in assenza di una sua formale dichiarazione o elezione di domicilio, atteso che l'art. 299, comma 3, cod. proc. pen., come modificato

---

<sup>1</sup> Consolidato nella giurisprudenza di legittimità sin dalla decisione del 2017: Sez. 2, sentenza n. 36167 del 03/05/2017 Cc. (dep. 21/07/2017) Rv. 270690 – 01.

dall'art. 2, d.l. 14 agosto 2013, n. 93, conv. nella legge 15 ottobre 2013, n. 119, prevede, a pena di inammissibilità di detta richiesta, distinte modalità di notifica alla persona offesa: 1) presso il difensore di fiducia, ai sensi dell'art. 33 disp. att. cod. proc. pen.; 2) personalmente, presso la stessa persona offesa, nel caso in cui non abbia nominato un difensore di fiducia [; 3)] salva l'ipotesi in cui questa abbia eletto o dichiarato domicilio, nel qual caso dovrà essere sempre eseguita in tale luogo, anche se sia già intervenuta la nomina di un difensore<sup>2</sup>. L'onere di notificazione che grava sull'istante viene meno in caso di impossibilità di identificare le persone offese; la seconda sezione, invero, sin dal 2017 aveva precisato in motivazione che è necessario accertare, da parte del giudice di merito, se le persone offese siano agli atti del procedimento identificate compiutamente e che «in assenza di specifiche indicazioni non potrà che essere lo stesso giudice, adito in sede di istanza ex art. 299 cod. proc. pen., nell'ipotesi di omessa notifica della stessa a parte offesa notiziabile (ossia con difensore nominato ovvero con domicilio dichiarato o eletto) a verificare se detta omissione possa ritenersi colpevole o meno (ossia se il dato di ricerca potesse essere rilevato dagli atti accessibili alla parte o meno) e solo nel primo caso, dichiarare l'inammissibilità della richiesta; di contro, nell'ipotesi in cui questa verifica comprovi l'esistenza di un'omissione del tutto incolpevole (o, comunque, scusabile), per essere la parte offesa non identificabile né identificata, l'istanza dovrà essere valutata nel merito per impossibilità di adempiere all'obbligo informativo».

Il Procuratore Generale, pertanto, concludeva, che, per una maggiore aderenza alla *voluntas legis*, la suddetta interpretazione della norma (ribadita, da ultimo, dalla seconda sezione penale<sup>3</sup>), appariva la più corretta, risultando tuttavia esigibile dall'indagato/imputato tale pretesa notificatoria solo allorquando la parte offesa del reato fosse compiutamente identificata in atti.

Tuttavia, nella consapevolezza della esistenza di un contrasto tra le sezioni sul punto e richiamando i due filoni interpretativi il Procuratore generale richiedeva, subordinatamente al rigetto del ricorso, la rimessione alle sezioni unite sui seguenti punti:

A) «se nei procedimenti per reati commessi con violenza alla persona, per assolvere alla condizione posta a pena di inammissibilità dal comma 4-bis dell'art. 299 cod. proc. pen., è necessario che la parte offesa abbia nominato un difensore di fiducia o abbia, in alternativa, eletto e/o dichiarato domicilio»;

B) «se nei procedimenti per reati commessi con violenza alla persona, per assolvere alla condizione posta a pena di inammissibilità dal comma 4-bis dell'art. 299 cod. proc. pen., è sufficiente la formale identificazione della parte offesa in sede di denuncia o nel corso del procedimento per imporre l'onere all'imputato di notificarle l'istanza di modifica o revoca della misura cautelare».

---

<sup>2</sup> Sez. 2, Sentenza n. 12377 del 10/02/2021, Castagna, Rv.280999.

<sup>3</sup> Sez. 2, Sentenza n. 12377 del 10/02/2021, da ultimo cit.

**1.4.** Con ordinanza n. 22444 del 4 maggio 2021, la Prima Sezione, sostanzialmente accogliendo la richiesta di questo Ufficio requirente, ha rimesso il ricorso al massimo consesso di codesta Corte, affinché statuisca sui seguenti quesiti di diritto:

- a) se nei procedimenti per reati commessi con violenza alla persona, per assolvere alla condizione posta a pena di inammissibilità dall'art. 299 c.p.p., comma 4-bis è necessario che la parte offesa abbia nominato un difensore di fiducia o abbia, in alternativa, eletto e/o dichiarato domicilio;
- b) se, in caso di omicidio, per persona offesa possano intendersi anche gli eredi della vittima deceduta;
- c) a quali condizioni sia esigibile la notificazione alla persona offesa.

**Punti uno e tre: verificare se sia necessaria la nomina di un difensore, l'elezione di domicilio o sua la dichiarazione e a quali condizioni sia esigibile la notificazione alla persona offesa.**

**2.** Il primo ed il terzo quesito appaiono strettamente connessi e pertanto è necessario il loro esame in via unitaria e conseguenziale: invero, una volta determinato dove debba essere notificata l'istanza di revoca e/o modifica della misura cautelare alla parte offesa, occorre immediatamente stabilire a quali condizioni sia esigibile tale onere.

La riflessione, a parere di questo ufficio, va operata solo ed esclusivamente con riferimento alla congiunzione eccezionale ('salvo') contenuta nel terzo comma dell'art. 299 cod. proc. pen., che deve comunque coordinarsi con una definizione dell'espressione "per delitti commessi con violenza alla persona", dal significato tutt'altro che univoco.

Il primo quesito necessita pertanto di una risposta articolata che richiede, in via preliminare, di stabilire se sia necessario che la persona offesa di un reato con violenza alla persona, per essere informata di una richiesta di modifica della misura cautelare debba aver nominato un difensore di fiducia o, in alternativa, eletto e/o dichiarato domicilio.

È necessario premettere che, nel caso in esame, la questione si pone solo incidentalmente, atteso che il duplice omicidio contestato al \*\*\*\*\*, commesso con violenza alla persona è inerente a fatti di criminalità organizzata, vale a dire una delle ipotesi in cui la direttiva 2012/29/UE richiede una informazione maggiore sul processo e nel processo.

A prescindere da tale contingenza, la risposta impone un'analisi sistematica del tessuto normativo. In proposito, giova rammentare che il comma tre recita testualmente: «La richiesta di revoca o di sostituzione delle misure previste dagli articoli 282-bis, 282-ter, 283, 284, 285 e 286, applicate nei procedimenti di cui al comma 2-bis del presente articolo, che non sia stata proposta in sede di interrogatorio di garanzia, deve essere contestualmente notificata, a cura della parte richiedente ed a pena di inammissibilità, presso il difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa,

salvo che in quest'ultimo caso essa non abbia provveduto a dichiarare o eleggere domicilio».

Il successivo comma 4 *bis* – che ci occupa direttamente perché attiene ad una fase procedimentale successiva a quella delle indagini preliminari – dispone, mutuando sostanzialmente quanto già previsto dal comma 2, che «dopo la chiusura delle indagini preliminari, se l'imputato chiede la revoca o la sostituzione della misura con altra meno grave ovvero la sua applicazione con modalità meno gravose, il giudice, se la richiesta non è presentata in udienza, ne dà comunicazione al pubblico ministero, il quale, nei due giorni successivi, formula le proprie richieste. La richiesta di revoca o di sostituzione delle misure previste dagli articoli 282-*bis*, 282-ter, 283, 284, 285 e 286, applicate nei procedimenti di cui al comma 2-bis del presente articolo, **deve essere contestualmente notificata, a cura della parte richiedente ed a pena di inammissibilità, presso il difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa, salvo che in quest'ultimo caso essa non abbia provveduto a dichiarare o eleggere domicilio**».

**2.1.** Come ben ricostruito nella ordinanza di rimessione, sul punto nella giurisprudenza di legittimità, si registrano due orientamenti.

Il primo – maggioritario in termini “quantitativi” – è bene espresso in una recente sentenza della seconda sezione, la quale ritiene che nei procedimenti per reati commessi con violenza alla persona, l'istanza di revoca o di modifica della misura cautelare che non sia stata proposta in sede di interrogatorio di garanzia, deve essere notificata alla persona offesa anche in assenza di una sua formale dichiarazione o elezione di domicilio, atteso che l'art. 299, comma 3, cod.proc.pen. (come modificato dall'art. 2 d.l. 14 agosto 2013, n. 93, conv. nella l. 15 ottobre 2013, n. 119), prevede, a pena di inammissibilità di detta richiesta, distinte modalità di notifica alla persona offesa: 1) presso il difensore di fiducia, ai sensi dell'art. 33 disp. att. c.p.p.; 2) personalmente, presso la stessa persona offesa, nel caso in cui non abbia nominato un difensore di fiducia, salva l'ipotesi in cui questa abbia eletto o dichiarato domicilio, nel qual caso dovrà essere sempre eseguita in tale luogo, anche se sia già intervenuta la nomina di un difensore (In motivazione, la Corte ha, altresì, precisato che grava sull'istante, per poter essere esonerato dall'obbligo di notificazione, quantomeno un onere di allegazione in relazione all'individuazione delle persone offese che non abbiano nominato un difensore, né eletto domicilio per le notificazioni)<sup>3</sup>.

Una precedente pronuncia della stessa sezione<sup>5</sup> ha puntualmente e compiutamente ricostruito i termini del dibattito, affermando che l'obbligo di comunicazione dell'istanza di revoca o di sostituzione delle misure cautelari coercitive applicate nei procedimenti per reati commessi con violenza alla persona, previsto dall'art. 299, commi 3 e 4 *bis*, cod.proc.pen., è da intendersi esteso a tutte le fattispecie delittuose, consumate o tentate, che in concreto si siano manifestate con atti di violenza in danno della persona offesa ed è da assolvere provvedendo alla notificazione dell'istanza alla

---

<sup>3</sup> Già citata, Sez. 2, Sentenza n. 12377 del 10/02/2021, Castagna, Rv.280999. <sup>5</sup> Sez. 2, Sentenza n. 4877 del 28/10/2020, Castiglione, Rv. 280613.

persona offesa (i cui dati identificativi completi emergano dal fascicolo processuale) attraverso le forme ordinarie di notifica di cui agli art. 154 e ss. cod.proc.pen., tenendo conto in proposito dell'eventuale nomina di un difensore di fiducia (nel qual caso la persona offesa si considera domiciliata presso il difensore *ex* articolo 33 delle disposizioni di attuazione cod.proc.pen.), ovvero dell'espressa dichiarazione o elezione di domicilio (nel qual caso la notifica verrà ivi eseguita in deroga a quanto previsto dall'articolo 33 citato).

La Corte, nel ricostruire l'ambito dell'obbligo di avviso, ha espressamente escluso la fondatezza della tesi riduttiva, che volesse escluderne la sussistenza ove la persona offesa abbia manifestato disinteresse verso il processo, omettendo di nominare un difensore o di eleggere domicilio. In breve, è stata disattesa l'ipotesi interpretativa in forza della quale all'omessa indicazione del domicilio o alla mancata nomina del difensore consegua la decadenza della persona offesa dal diritto a ricevere la notifica dell'istanza e prendere parte alla vicenda cautelare<sup>4</sup>.

In tale contesto, nel 2020, si è inserito l'*overruling* interpretativo della prima sezione<sup>5</sup> che ha affermato, come sostiene la difesa, che nei procedimenti per reati commessi con violenza alla persona, l'istanza di revoca o di modifica della misura cautelare non proposta in sede di interrogatorio di garanzia non deve essere notificata alla persona offesa che non abbia provveduto a nominare un difensore o ad effettuare dichiarazione od elezione di domicilio.

Di fatto, altro recente approdo interpretativo<sup>6</sup> – sulla scia della precedente giurisprudenza e confermata anche da successive pronunce<sup>7</sup> – si è apertamente confrontato con la ricostruzione di segno contrario della prima sezione<sup>8</sup>; la terza sezione in detta pronuncia ha ribadito con fermezza che, in tema di reati commessi con violenza alla persona, l'omessa dichiarazione di domicilio o la mancata nomina del difensore da parte della persona offesa non sollevano l'indagato dall'onere di notifica

---

<sup>4</sup> Sez. 2, Sentenza n. n.19704 del 01/04/2016, Machì, Rv. 267295, ma anche Sez. 6, Sentenza n. 8691 del 14/11/2017, A., Rv. 272216 e Sez. 2, n. 52127 del 19/11/2014, non mass.

<sup>5</sup> Sez. 1, Sentenza n. 5552 del 17/01/2020 Cc. (dep. 12/02/2020) Rv. 278483 – 01.

<sup>6</sup> Sez. 3, Sentenza n. 31191 del 21/07/2020, P., Rv. 280363.

<sup>7</sup> Sez. 2, Sentenza n. 4877 del 28/10/2020 Cc. (dep. 08/02/2021) Rv. 280613 – 01; in particolare sempre la seconda sezione ha precisato: Nei procedimenti per reati commessi con violenza alla persona, l'istanza di revoca o di modifica della misura cautelare che non sia stata proposta in sede di interrogatorio di garanzia, deve essere notificata alla persona offesa anche in assenza di una sua formale dichiarazione o elezione di domicilio, atteso che l'art. 299, comma 3, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 2 d.l. 14 agosto 2013, n. 93, conv. nella legge 15 ottobre 2013, n. 119, prevede, a pena di inammissibilità di detta richiesta, distinte modalità di notifica alla persona offesa: 1) presso il difensore di fiducia, ai sensi dell'art. 33 disp. att. cod. proc. pen.; 2) personalmente, presso la stessa persona offesa, nel caso in cui non abbia nominato un difensore di fiducia, salva l'ipotesi in cui questa abbia eletto o dichiarato domicilio, nel qual caso dovrà essere sempre eseguita in tale luogo, anche se sia già intervenuta la nomina di un difensore. (In motivazione, la Corte ha, altresì, precisato che grava sull'istante, per poter essere esonerato dall'obbligo di notificazione, quantomeno un onere di allegazione in relazione all'individuazione delle persone offese che non abbiano nominato un difensore, né eletto domicilio per le notificazioni). (Sez. 2, Sentenza n. 12377 del 10/02/2021 Cc. (dep. 31/03/2021) Rv. 280999 – 01).

<sup>8</sup> Sez. 1, Sentenza n. 5552 del 17/01/2020, Gangemi, Rv. 278483.

dell'istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare in essere. Alla vittima deve darsi, quindi, piena e completa informazione circa l'evoluzione del procedimento cautelare in modo da consentirle di prendere le proprie decisioni nel procedimento (con memorie) e nella vita sociale al fine di evitare ulteriori delitti (o pericoli) a suo danno.

Trattasi, come già sottolineato, dell'orientamento prevalentemente accolto nella giurisprudenza di legittimità, consolidatosi negli anni e che – anche alla luce della normativa sovranazionale intervenuta *medio tempore* – pareva essersi cristallizzato. In effetti, la prospettata ermeneutica offre all'interprete una lettura ragionevole della disposizione, coerente con il dato logico e sistematico della stessa, che intende assicurare una tutela piena ed effettiva della p.o., coinvolgendola attivamente nella dialettica processuale. La vittima, in particolare, da soggetto “sconosciuto” nel sistema cautelare, diventa interlocutore necessario. Viene fornito alla vittima, tramite la possibilità di depositare memoria all'esito della notifica, uno strumento per interloquire con il giudice e comunicargli ‘la sua posizione nei confronti dell'indagato e del fatto reato’. In breve, si “tasta il polso” della pericolosità in concreto dell'indagato attraverso l'interlocuzione diretta con la p.o.; si verifica la possibilità di una futura ‘pacificazione’; si studiano gli indici della possibile reiterazione, proprio sulla base di una sua eventuale e motivata interlocuzione.

A sostegno di questa interpretazione vi è l'evoluzione che ha subito la normativa codicistica, nel rispetto delle direttive europee (si allude, da ultimo, alla direttiva 2012/29/UE e alla sua recente implementazione con il d.lgs. 15 dicembre 2015, n. 212), che hanno cercato di dare sempre più spazio alla vittima nel processo, operando una ‘trasformazione’ della stessa da ‘teste’ o parte interessata (in quanto costituita parte civile) a ‘parte processuale’ con una sua autonoma ‘voce nel processo’. Purtroppo, non si può ignorare che malgrado gli sforzi del legislatore europeo la parte offesa nel processo penale, come prestigiosa dottrina ha osservato, appare ancora un semplice «postulante, nonostante i molti diritti». Tecnicamente non è parte perché «non agisce, né formula *petita* sul merito; meno che mai impugna; ed è escluso dall'istruzione attiva ... Ovviamente interessato agli esiti, sta ai margini, subalterno al pubblico ministero... Un'icastica definizione della persona offesa dal reato, cioè del titolare dell'interesse protetto da quella norma incriminatrice che, con l'accusa, si contesta all'imputato di aver violato».

Si tratta quindi di esaminare se e quali interessi possano giustificare uno *status* processuale della parte lesa nel giudizio penale e se essa abbia dismesso i panni del postulante senza poteri di corderiana memoria.

Tutto ciò indipendentemente dalla regolazione delle conseguenze civilistiche del reato (questione da esaminare meglio al punto due).

Alle soglie dell'entrata in vigore del nuovo codice, la migliore dottrina – lungimirante nella visione dell'evoluzione normativa che sarebbe venuta – ebbe a ricordare come il diritto al risarcimento del danno fosse stato usato, nel processo penale, come strumento di interlocuzione con il giudice, nonostante dovesse porsi, «almeno dal punto di vista logico-formale, di un piano diverso che dovrebbe lasciare impregiudicato il rapporto processuale penale. Di fatto nel nostro ordinamento la

costituzione di parte civile consente al danneggiato una partecipazione attiva al processo che travalica i limiti relativi al fine esclusivamente civilistico dell'istituto, per sconfinare a volte verso una vera e propria accusa privata. La richiesta di risarcimento è spesso solo un pretesto, che permette di interloquire pesantemente sul piano penalistico della questione». Purtuttavia si è anche detto come ciò non avrebbe dovuto indurre a confondere i due possibili aspetti della partecipazione dell'offeso al processo penale, sì da poter considerare una partecipazione avulsa dall'esercizio dell'azione civile.

Ad oggi, probabilmente, si è in una diversa situazione, laddove si vuole dare voce alla vittima (*rectius* parte offesa), senza la necessaria costituzione di parte civile con lo stigma di un intervento per un 'bieco' interesse economico.

Proprio sulla scia di tali presupposti e della legislazione europea, in dottrina si è osservato come la vittima del reato si stia progressivamente ritagliando un ruolo di prima grandezza nel sistema processuale penale italiano. Definito 'un percorso virtuoso' innescato da vincoli europei sempre più stringenti, dalla costante attenzione della giurisprudenza europea per le vittime «vulnerabili», ma anche da una significativa svolta culturale.

Due i principali fattori che l'hanno originata: uno, sul piano criminologico e sostanziale, che ha visto l'abbandono della visione reocentrica del delitto e la costruzione della vittimologia come autonomo settore di rilevante interesse scientifico; l'altro, sul piano processuale, che ha preso consapevolezza di quanto sia irragionevole «confinare ai margini della giurisdizione penale colui che, in fondo, in quanto titolare dell'interesse giuridico leso dal reato, rappresenta il naturale 'antagonista' dell'imputato».

Riflessione, questa, che deve essere ripresa e considerata anche e soprattutto nello schema dell'art. 299 cod. proc. pen., laddove la vera *ratio* normativa dell'onere di notifica porta proprio a ritenere che il legislatore abbia voluto legittimare l'interlocuzione della persona offesa con il giudice.

Va peraltro segnalato come l'art. 2 lett. a della direttiva 2012/29/UE intenda per «vittima» «la persona fisica che ha subito un danno, anche fisico, mentale o emotivo, o perdite economiche che sono stati causati direttamente da un reato; un familiare di una persona la cui morte è stata causata direttamente da un reato e che ha subito un danno in conseguenza della morte di tale persona». In tale prospettiva, l'espressione 'vittima' viene impiegata, nella normativa eurounitaria, per designare il soggetto titolare dell'interesse giuridico leso dal reato, con piena fungibilità del sintagma del diritto nazionale «persona offesa»,

Come opportunamente osservato in dottrina, il sistema positivo, inteso quale complesso normativo formato dalla norma procedurale e dalla norma sostanziale, intende evitare in modo assoluto che la vittima sia posta di fronte al 'fatto compiuto' di una scarcerazione o di una modifica della misura cautelare senza una previa informazione. Quest'ultima è finalizzata, si ribadisce, alla attiva interlocuzione della vittima al procedimento cautelare, sul presupposto implicito che la sua evoluzione possa risultare incidente sulla tutela della propria persona. In via preventiva, facendo divenire loquente la persona offesa ed in uno snodo decisivo della vicenda cautelare,



L'ordinamento 'testa' l'attuale pericolosità in concreto dell'indagato: non soltanto informa la vittima circa lo *status detentionis* dell'indagato, ma si vale della sua interlocuzione (anche silente) per incrementare il patrimonio conoscitivo in vista della delibazione delle esigenze cautelari. In tale prospettiva, l'informazione *ex ore proprio* della vittima vale eventualmente ad implementare la conoscenza di ulteriori, eventuali pericoli che la revoca o la modifica della misura cautelare potrebbero comportare. Se tale è la finalità dell'istituto (informazione e prevenzione generale), è di tutta evidenza come l'interlocuzione in questione sia completamente autonoma e scissa dal ruolo che la persona offesa ha inteso assumere all'interno della vicenda processuale: è del tutto indifferente, insomma, che essa abbia nominato un patrocinatore fiduciario o spiegato costituzione di parte civile nel processo. Ciò che viene in rilievo non è *l'interesse nel processo* della persona offesa, ma *l'interesse alla (ulteriore) tutela tramite il processo*.

424 – che paiono assolutamente univoche, specie alla luce della legislazione sovranazionale (che propende maggiormente verso il 'dovere informativo' nei confronti della vittima, ma che non pare disdegnare il profilo della sua indiretta tutela attraverso l'informazione stessa) – sono risultate in parte oscurate da una formulazione della disposizione che non brilla per chiarezza, sì da legittimare interpretazioni contrastanti originate da antitetiche prescrizioni normative ricavabili dalla disposizione stessa.

Si deve ritenere che proprio la carenza di chiarezza ha comportato una interpretazione della norma, da parte della prima sezione, più restrittiva.

Più di recente, infatti, la sezione ha affermato che nei procedimenti per reati commessi con violenza alla persona, l'istanza di revoca o di modifica della misura cautelare non proposta in sede di interrogatorio di garanzia non deve essere notificata alla persona offesa che non abbia provveduto a nominare un difensore o ad effettuare dichiarazione od elezione di domicilio<sup>9</sup>. In motivazione, la pronuncia ha precisato che in tal senso depone il tenore letterale dell'art. 299, comma 3, secondo periodo, cod. proc. pen., nell'inciso in cui, dopo aver previsto l'obbligo di notifica della richiesta presso il difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa medesima, fa salva, in quest'ultimo caso, l'eventualità che questa non abbia provveduto a dichiarare o ad eleggere domicilio. Dello stesso tenore altro arresto della prima sezione<sup>10</sup>. Nella pronuncia Gangemi, in particolare, si legge (pag. 4): *l'inciso "salvo che..." è di assoluta chiarezza e non può essere inteso, a meno di non stravolgere la lingua italiana, nel senso che esso serve a prevedere distinte modalità di notifica dell'istanza*.

Tuttavia, il fatto che la norma possa essere semanticamente controvertibile è dimostrato dalla lettura offerta da una decisione della terza sezione, già richiamata<sup>11</sup>, che, quasi in risposta alla secca determinazione della prima sezione, ha precisato come *«il tenore letterale, se dovesse considerarsi inequivoco sarebbe certamente nel senso della necessaria e doverosa notifica della richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare*

---

<sup>9</sup> Sez. 1, Sentenza n. 5552 del 17/01/2020, Gangemi, Rv. 278483.

<sup>10</sup> Sez. 1, Sentenza n. 1460 del 24/11/2020, Pipotone, Rv. 280219.

<sup>11</sup> Sez. 3, Sentenza n. 31191 del 21/07/2020, P., Rv. 280363.

*alla persona offesa. La norma individua nella sua formulazione iniziale il dovere (obbligo a pena di inammissibilità e contestualmente) della notifica a cura della parte richiedente presso il difensore o in mancanza dello stesso alla persona offesa. Successivamente la disposizione individua solo le modalità della notifica non mettendo in discussione l'obbligo della notifica imposto a pena di nullità. È questo, e non altro, il chiaro ed inequivoco contenuto letterale. L'omessa dichiarazione o elezione di domicilio (salvo che (...) non abbia provveduto a dichiarare od eleggere il domicilio) rileva solo ed esclusivamente per le modalità della notifica poiché l'ultima parte della norma si riferisce solo al luogo della notifica, e non già all'obbligo della notifica (presso il difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa, salvo che in quest'ultimo caso - ovvero se ci fosse l'elezione o la dichiarazione di domicilio sempre presso il luogo indicato - essa non abbia provveduto a dichiarare od eleggere il domicilio)».*

**2.2.** Non può che condividersi tale ultima interpretazione; il tenore letterale della congiunzione 'salvo' ha un'unica accezione (o comunque un'accezione pienamente plausibile, in punto di sistematica linguistica): la parte offesa, se non ha nominato un difensore ha diritto alla notifica (presso il suo ordinario luogo di dimora, 'salvo', appunto, che non abbia eletto o dichiarato domicilio, che – è notorio – può essere diverso dal luogo ove si vive abitualmente. Se, dunque, il canone letterale e sistematico è pienamente rispettato da tale ermeneutica, la scelta interpretativa non può che essere decisa alla luce delle assiologie e della funzione assegnate alla notificazione, sopra già enunciate. Far dipendere l'informazione alla persona offesa, dall'interesse coltivato nel processo è legame funzionale improprio ed eccentrico.

La vittima può ritenere più vantaggioso e conforme ai propri interessi non partecipare alla vicenda processuale attraverso la costituzione di parte civile (ad esempio, preferendo esperire in sede civile l'azione risarcitoria) senza che ciò elida automaticamente l'interesse a conoscere se il reo permanga o meno nella condizione detentiva, eventualmente interloquendo sulla modifica.

Si tratta di ambiti differenti: un conto sono i poteri processuali, ispirati al principio dispositivo; altro è l'interesse (ed il diritto) ad informazioni finalizzati alla tutela *post factum*, che prescinde dall'esercizio dei primi e che con essi non appare logicamente connessa.

Alla parte offesa (vittima) che abbia semplicemente sporto denuncia querela ed indicato il suo luogo di residenza deve essere consentita la conoscenza della dinamica del processo ed essa deve essere assicurata a prescindere dalla sua attiva partecipazione ad esso.

Operate tali necessarie premesse, appare coerente la scelta del legislatore del 2013 (ma anche successivamente nel 2017 e 2019) che ha modificato il codice favorendo la possibilità di interlocuzione della persona offesa: di conseguenza, il contrasto non può che risolversi nell'unica possibile lettura che deve essere data alla norma, sia nella esegesi letterale che nella *voluntas* del legislatore.

Né tale interpretazione comporta alcuna possibile limitazione del diritto di difesa, con la formazione di un ulteriore onere a carico dell'istante (soprattutto se si tratta del

soggetto indagato/imputato), trattandosi di informazioni a disposizione delle parti, così come la nomina di un difensore o una diretta elezione o dichiarazione di domicilio. In entrambi i casi, si tratta di dati immediati e nella disponibilità delle parti. Sussiste poi un perfetto bilanciamento dei diritti nel loro assetto procedurale: operata la notifica, è depositata l'istanza e da quel momento decorre il termine di cinque giorni per il giudice per la decisione. Invero, quanto allo *spatium deliberandi* non si può sottacere che i due giorni concessi alla parte offesa per l'interlocuzione, tramite memoria, coincidono con i due giorni concessi al pubblico ministero per esprimere il proprio parere: di conseguenza alcun ritardo può intravedersi nella decisione. Né pare coerente assumere che soltanto per la parte che si è attivata con la nomina di un difensore o con una elezione di domicilio non si pone un problema di contenimento dei tempi della *quaestio libertatis* dell'indagato: si tratterebbe di una petizione di principio, del tutto irragionevole rispetto alla parte offesa che non ha esercitato tali diritti processuali, per la quale invece si porrebbe un problema di incidenza sui tempi di decisione della stessa.

D'altra parte, si ritiene, che unico limite per l'esercizio di tale diritto senza alcun onere a carico dell'imputato sia quello già intravisto dalla seconda sezione della Corte nelle citate pronunce del 2017 e 2021: solo nella ipotesi in cui non sia possibile individuare e identificare compiutamente le persone offese (perché non individuate in atti o perché il luogo di residenza o domicilio indicato in denuncia sia divenuto inidoneo) si può derogare a tale onere notificatorio. Ciò nel rispetto dei diritti dell'imputato, a carico del quale non si può neppure ipotizzare 'un dovere di ricerca' della parte offesa, ma, si ribadisce, un dovere 'di avviso' ove la stessa sia agevolmente individuabile dagli atti del processo appare indispensabile.

Non è chi non veda che, seguendo tale filone giurisprudenziale, si amplia notevolmente il novero delle fattispecie criminose che confluiscono nel perimetro lessicale dei delitti con violenza alla persona, sicché ogni ipotesi criminosa andrebbe attentamente vagliata dall'interprete (giudice di merito), onde verificarne non solo la natura e la base relazionale eventualmente connaturata, non solo il prototipo di vittima normativamente individuabile, ma anche le concrete modalità di attuazione del fatto storico, per dedurne la proclività del reo alla recidiva verso la medesima vittima.

In casi simili verrebbe, di seguito, a porsi l'inevitabile quesito 'di chi sia il dovere di qualificare' la vittima come vulnerabile o meno.

Parte della giurisprudenza, ad esempio, ricorda anche come la vittima di resistenza a pubblico ufficiale, che normalmente non vede la parte offesa quale 'vittima' nel senso inteso dalla normativa europea, potrebbe in estrema ipotesi vestire i panni della stessa laddove il reo sia un seriale resistente nei confronti di quello specifico rappresentante pubblico.

La sospirata fluidità, quindi, si pone in un ambito processuale che, *a contrario*, chiede certezza della norma con un ampio margine di indeterminatezza: pura discrezionalità (motivata dalla sensibilità dell'organo requirente o giudicante) nell'individuazione di quali siano le ipotesi, nel caso concreto, che richiedano la notifica alla parte offesa.

Potere, si ribadisce, però non previsto dal legislatore in capo a nessuno dei magistrati siano essi giudicanti che requirenti.

Questa riflessione si colloca nell'ambito della posizione assunta dalla quinta sezione di codesta Corte che in due decisioni (nn. 14028 e 14029 del 2021), occupandosi proprio della 'relazione' tra vittima e imputato, ha ritenuto, ad esempio, che anche il reato di cui all'art. 337 cod. pen., deve rispondere alle regole generali di onere di notifica; invero il dato che alcune pronunce di legittimità hanno specificato che tale reato non richiede la necessità della notifica alla persona offesa (pur rappresentando una fattispecie, per antonomasia, integrata dalla violenza alla persona) in quanto 'nessun pubblico ufficiale si potrebbe sentire minato nella sua intima sfera da un reo che ha mostrato violenza nei suoi confronti' non è condiviso dalla quinta sezione.

Il concetto di vittima/parte offesa, quindi, si presenta come dinamico e pronto ad essere adeguato al caso concreto, tanto che si è affermato che in tema di revoca, sostituzione o modifica di misure cautelari, l'obbligo di notifica della relativa istanza al difensore della persona offesa o a quest'ultima, include tutti quei delitti, consumati o tentati, che si sono manifestati in concreto con atti di violenza fisica, ovvero morale o psicologica, in danno della vittima del reato<sup>12</sup>.

**3.1.** Nondimeno, la linearità della norma ed il rispetto delle direttive imporrebbe una notifica obbligatoria (nei limiti indicati al punto uno con riferimento alla conoscenza del suo domicilio) a tutte le vittime di fatti di violenza, sia essa fisica che psicologica. La massima ufficiale della decisione n. 14028 del 12/02/2021 (Rv. 280828 – 01) precisa che in tema di sostituzione di misure cautelari, l'onere a carico della persona sottoposta alle indagini di portare a conoscenza della persona offesa la sua istanza nei procedimenti per "delitti commessi con violenza alla persona" sussiste in tutti i casi di delitti commessi con violenza, fisica o morale, indipendentemente dalla esistenza di un pregresso rapporto tra autore del reato e vittima o dalla sussistenza di un concreto pericolo di recidiva «personale». (Conf. n. 14029/2021).

È tale riflessione, in uno con la libertà del legislatore nazionale di poter superare i dettami delle direttive europee in ipotesi di implemento della tutela della vittima, che fa propendere per una interpretazione più ampia del concetto di vittima in riferimento all'onere notificatorio.

D'altra parte, la seconda sezione (decisione n. 17335/2019 già citata) ha ricordato come spetti «al giudice nazionale dare alla legge adottata per l'attuazione della direttiva, in tutti i casi in cui il diritto nazionale gli attribuisce un margine discrezionale, un'interpretazione ed un'applicazione conformi alle esigenze del diritto dell'Unione (CGUE, 10.4. 1984, causa C-14/83, Von Colson et Katmann)». In tema di obbligo di notifica della richiesta di archiviazione da parte del p.m. alla parte offesa la Corte ha voluto sottolineare come «proprio la valorizzazione della matrice europea delle riforme ha indirizzato verso il riconoscimento della massima estensione del diritto di partecipazione nei casi di richiesta di archiviazione: si è infatti ritenuto che l'avviso previsto dall'art. 408 comma 3 *bis* cod. proc. pen. debba essere notificato a

---

<sup>12</sup> Sez. 6, Sentenza n. 27601 del 22/03/2019 Cc. (dep. 20/06/2019) Rv. 276077 – 01.

"tutte" le vittime di delitti consumati attraverso violenza sia fisica che psicologica, a prescindere dall'emersione della condizione di vulnerabilità dell'offeso o dal fatto che la violenza si sia manifestata nell'ambito di relazioni strette (sez. 2 n. 1980 del 26 settembre 2018, non mass)».

Peraltro, non par dubbio che l'art. 299 cod. proc. pen. non possa che essere letto in uno con l'innovato art. 90 *bis* cod.proc.pen. (informazioni alla persona offesa) – che è stata definita una *Letter of Rights* per la vittima di reato – ed essere apprezzata soprattutto nella prospettiva di un'immediata protezione della vittima mediante un intervento cautelare.

Ancora più rivelatrice della *voluntas legis* appare la previsione dell'art. 90 *ter*, che conferisce alla persona offesa, in tutti i casi di delitti commessi con violenza alla persona, il diritto di conoscere, a richiesta, i provvedimenti di scarcerazione e cessazione di misura di sicurezza detentiva, nonché di evasione dell'imputato in stato di custodia cautelare.

Da ultimo, si richiama la novella dell'art. 408, comma 3 *bis* cod. proc. pen., che prevede, per i delitti commessi con violenza alla persona e per il reato di cui all'art. 624 *bis* del codice penale, l'avviso della richiesta di archiviazione alla persona offesa, con un termine di cui al comma 3, elevato a trenta giorni. È un'ulteriore disposizione inserita dal legislatore nel codice di rito, volta ad apprestare una tutela rafforzata alle vittime, *latu sensu*, vulnerabili.

Non si può fare a meno di osservare come ancora una volta ci si trovi di fronte ad una disciplina speciale rispetto a quella prevista per le vittime delle altre fattispecie criminose, che va anche oltre le garanzie minime prescritte dalla normativa europea. Sul punto è stata proprio codesta Corte<sup>13</sup> a precisare che la vittima costituisce l'oggetto della tutela da azioni violente, per cui non risulterebbe conforme alla legge un'applicazione ristretta del dato normativo, fondata sull'esistenza di un qualche legame tra i soggetti coinvolti. Anche le Sezioni Unite Fossati<sup>14</sup> si erano pronunciate sulla stessa locuzione, seppur con riferimento all'informazione che segue alla richiesta di archiviazione.

Alla luce di questa ricostruzione sistematica deve concludersi, come opportunamente evidenziato in una condivisibile pronuncia<sup>15</sup>, che nell'ordinamento italiano «si è creato un vero e proprio statuto della vittima (con il D.L. 14 agosto 2013, n. 93 - convertito in L. 15 ottobre 2013, n. 119 e il D.Lgs. 15 dicembre 2015, n. 212, in adempimento delle norme Europee), che investe l'informazione, la partecipazione alle misure cautelari e la modalità di assunzione delle dichiarazioni delle persone offese. In particolare, nella partecipazione alle misure cautelari la vittima deve essere messa in grado di interloquire con le memorie in ogni questione attinente allo *status* dell'indagato, finanche nel semplice mutamento delle modalità esecutive (vedi Sez. 5, n. 18565 del 08/01/2016 - dep. 04/05/2016, Secci, Rv. 26729201)».

---

<sup>13</sup> Sez. 6, Sentenza n. 27601 del 22/03/2019 Cc. (dep. 20/06/2019) Rv. 276077 -01. Nello stesso senso, v. Cass., sez. 2, 24.6.2016 n. 30302, Opera, in CED Cass., Rv. 267718.

<sup>14</sup> Sez. U, Sentenza n. 10959 del 29/01/2016 Cc. (dep. 16/03/2016) Rv. 265893 - 01.

<sup>15</sup> Sez. 3, Sentenza n. 31191 del 21/07/2020, P., Rv. 280363.

## Risposte ai quesiti di diritto:

3. sulla base delle argomentazioni suesposte si ritiene che codesta Corte debba rispondere in tali termini ai quesiti sottoposti:

1. *Nei procedimenti per reati commessi con violenza alla persona, per assolvere alla condizione posta a pena di inammissibilità dall'art. 299 cod. proc. pen., comma 4 bis non è necessario che la parte offesa abbia nominato un difensore di fiducia o abbia, in alternativa, eletto e/o dichiarato domicilio; (sia presso il suo difensore che in altri luoghi);*
2. *Nei procedimenti per reati commessi con violenza alla persona, per assolvere alla condizione posta a pena di inammissibilità dall'art. 299 cod. proc. pen., comma 4 bis è sufficiente che la parte offesa abbia indicato un domicilio presso il quale notificare l'istanza, fermo l'onere di avvisare le parti in ipotesi di cambio di domicilio, non sussistendo, di conseguenza, alcun dovere di ricerca a carico dell'indagato/imputato;*
3. *Nei procedimenti per reati commessi con violenza alla persona, per assolvere alla condizione posta a pena di inammissibilità dall'art. 299 cod. proc. pen., comma 4 bis devono intendersi 'persona offesa' anche gli eredi della vittima deceduta;*

**3.1.** Fatte tali premesse, occorre ricordare che la difesa nel suo articolato motivo di ricorso ha colto il fulcro del problema, ponendo l'accento sul concetto di 'vittima' del reato che deve distinguersi da quello di parte offesa conosciuto nel nostro ordinamento.

Tuttavia, non è chi non veda come il Tribunale abbia fornito una risposta adeguata, in ossequio ai principi di diritto stabiliti da codesta Corte, evidenziando come i due concetti (vittima e parte offesa) provenienti da due legislazioni differenti (la europea e la nazionale) non potevano essere scissi: il concetto di parte offesa, seppur non vittima diretta del reato (come nel caso in esame), deve essere valutato alla luce della interpretazione delle norme interne ed internazionali che prevedono le forme di partecipazione al procedimento delle vittime/parti offese.

Ne consegue che, secondo un condiviso orientamento di codesta Corte, il Tribunale abbia tenuto conto in via gradata della tipologia di parte offesa (potendosi tenere conto del fatto che si tratti di parte offesa di delitti connessi alla criminalità organizzata). Invero, la sesta sezione ha individuato i casi al di fuori dei quali il giudice precedente o il Tribunale del riesame investito della questione ha l'obbligo di valutare – con motivazione esplicita o comunque desumibile dal tenore generale del provvedimento – se al delitto connotato da violenza si ricollegghi un concreto pericolo di intimidazione, ritorsioni o vittimizzazione secondaria ripetuta tali da escludere che si sia in presenza

di reati minori ovvero vi sia soltanto un debole rischio di danno per le vittime»<sup>16</sup>. Fondamentale risulta, altresì, il concetto di “vittimizzazione secondaria” al quale si è rivolta l’attenzione sovranazionale; infatti, pur riferendosi tale accezione alle vittime “particolarmente vulnerabili” può essere estesa alla persona offesa da tali reati e al regime di tutele da approntare, proprio per evitarne la marginalizzazione e riconoscerne la protezione dal procedimento penale.

La vicinanza tra le due posizioni sembra consista nel *quomodo* in cui la vittima possa partecipare al procedimento penale, dandole voce: questo dato emerge pienamente dal Considerando n. 9 della Direttiva 2012/29/UE, ove si afferma che il reato non è soltanto «un torto alla società», e dunque un fatto socialmente dannoso, ma anche «una violazione dei diritti individuali della vittima». In effetti, quando si parla di garanzie a favore della vittima il rilievo non può essere limitato ad un solo aspetto, occorrendo invece tener conto di quello che è stato efficacemente definito come «un *poker* di diritti costituito da informazione-assistenza-partecipazione- protezione». Premesso, quindi, che il giudice dell’appello cautelare ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto stabiliti dalla Corte, non può esimersi questo ufficio dal precisare che il concetto di vittima si deve sposare con quello di parte offesa, laddove si tratti di eredi diretti ( a tal proposito si richiama l’art. 2 lett. a della direttiva 2012/29/UE che individua la vittima nel«la persona fisica che ha subito un danno, anche fisico, mentale o emotivo, o perdite economiche che sono stati causati direttamente da un reato; un familiare di una persona la cui morte è stata causata direttamente da un reato e che ha subito un danno in conseguenza della morte di tale persona»).

Orbene, nel caso in esame seppur le vittime dirette del reato sono parenti dei ‘morti ammazzati’ e non vittime [dirette] degli omicidi, pare che non possa sorgere alcun dubbio sulla sussistenza dell’onere di notifica nei loro confronti.

**P.Q.M.**

**CHIEDE**

che l’onorevole Corte di Cassazione voglia rigettare il ricorso.

Roma, 4 settembre 2021

Il sostituto procuratore generale  
*Antonietta Picardi*

---

<sup>16</sup> Sez. 6, Sentenza n. 27601 del 22/03/2019 Cc. (dep. 20/06/2019) Rv. 276077 – 01.